

||| Legge di bilancio 2021 - L. 30.12.2020 n. 178

In breve

La L. 30.12.2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021), è stata pubblicata sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 ed è in vigore dall'1.1.2021.

Tra i principali interventi si annoverano:

- | la proroga delle detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;
 - | la proroga del c.d. superbonus del 110%, del bonus "facciate", del bonus "verde" e del bonus "mobili";
 - | la proroga della rivalutazione fiscale dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate;
 - | la possibilità di riallineare il valore fiscale dell'avviamento e di altre attività immateriali mediante pagamento di un'imposta sostitutiva;
 - | la proroga del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, per attività di ricerca e sviluppo e per investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
 - | la riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali;
 - | l'introduzione di modifiche sulla procedura di *ruling internazionale*.
-

In dettaglio

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga | Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. |
| Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili" | Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile. |
| Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga | Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%. |



| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità | <p>Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti); la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti); l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; <p>È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020. Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.</p> |
| Proroga del c.d. "bonus facciate" | <p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.</p> |
| Proroga del c.d. "bonus verde" | <p>È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021; fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. |



| Argomento | Descrizione |
|--|--|
| Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021 | <p>Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. |
| Riallineamento dei valori dell'avviamento | Viene prevista la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.). |
| Regime degli impatriati | Per i lavoratori c.d. impatriati rientrati in Italia prima del 30.4.2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell'acquisto di una unità immobiliare in Italia.; il beneficio è subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione per il prolungamento. |

| Argomento | Descrizione |
|--|---|
| <p>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</p> | <p>La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, etc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p> |
| <p>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</p> | <p>È prevista la riduzione al 50% dell'imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale in determinati settori di interesse generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, ecc.).</p> <p>La riduzione al 50% si applica ai dividendi percepiti dall'esercizio in corso all'1.1.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare).</p> <p>Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell'ente non commerciale non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis co. 1 del TUIR.</p> <p>Gli enti non commerciali che beneficiano dell'esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> destinano l'IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma; |



| | |
|---|---|
| | <p>I accantonano l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.</p> <p>Le fondazioni bancarie destinano l'IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.</p> |
| Dividendi e plusvalenze degli OICR Esteri | <p>Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.</p> <p>Tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.</p> <p>In particolare, viene previsto che la ritenuta e l'imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> I conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS); I e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). <p>L'esenzione da ritenuta in commento si applica agli utili percepiti a decorrere dall'1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.</p> |
| Incentivo alle aggregazioni aziendali | <p>Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.</p> |

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| <p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p> | <p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 20% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; |



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p> |
| <p>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p> | <p>Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):</p> <ul style="list-style-type: none"> in misura pari al 20% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 4 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; in tre quote annuali di pari importo; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. |



| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno | Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. |
| Credito d'imposta per la quotazione delle PMI | Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI. |
| Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi | Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per: <ul style="list-style-type: none"> utilizzare in compensazione il credito nel modello F24; cedere il credito. |
| Credito d'imposta per investimenti pubblicitari | Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso: <ul style="list-style-type: none"> a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV); entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno. |
| Crediti d'imposta per il cinema | Viene elevata dal 30% al 40% l'aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva. |



| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali | <p>Viene previsto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.</p> <p>Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% per le piccole e medie imprese; 90% per le medie imprese; 80% per le grandi imprese. |
| Ruling internazionale - Modifiche | <p>Si interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall'art. 31-ter del DPR 600/73.</p> <p>Il periodo di efficacia dell'accordo è distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i primi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi; i secondi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. <p>In entrambi i casi, è possibile far retroagire gli effetti ai periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.</p> <p>Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente, in entrambi i casi, provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.</p> <p>Si prevede, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante.</p> |

| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| <p>Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi</p> | <p>Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.</p> <p>Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p> <p>La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.</p> <p>L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.</p> |
| <p>Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021</p> | <p>Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio; fino al 30.4.2021. |



| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione | <p>È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate); è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore. <p>Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</p> <p>Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> |
| Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale | <p>Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.</p> <p>Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.</p> |
| Termini di registrazione delle fatture attive | <p>Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).</p> |



| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| <p>Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"</p> | <p>È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").</p> <p>A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche; i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione. |
| <p>Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi</p> | <p>Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.</p> <p>Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.</p> <p>Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).</p> <p>Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso; in caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. |



| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> la sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmisione, non può essere inferiore a 500,00 euro; qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmisione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese. |
| Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA | <p>L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.</p> <p>Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode.</p> |
| Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale | <p>L'art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall'art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall'1.1.2021, stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 - ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (ad esempio 1.7.2020 - 30.6.2021) - non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2); nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare |

| | |
|--|---|
| | <p>tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3);</p> <p>l le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4).</p> <p>Per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31.12.2020" gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.</p> <p>Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.</p> |
|--|---|

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

